

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 gennaio 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672.

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 gennaio 1997.

Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in
dotazione alle amministrazioni pubbliche Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 23 dicembre 1996.

Individuazione dell'Ente Poste italiane quale intermediario
abilitato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, ad applicare l'imposta sostitutiva sugli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
pubblici e privati. Pag. 8

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Accademia F. Cilca»,
società cooperativa a responsabilità limitata, in Bovalino.
Pag. 8

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Agric. ortofrut.
Medmea», società cooperativa a responsabilità limitata, in
Rosarno Pag. 9

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Agro Alfa Coop
Tourist», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio
Calabria Pag. 9

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoop Valanidi»,
società cooperativa a responsabilità limitata, in R. Valanidi.
Pag. 9

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Alba Nova», società cooperativa a responsabilità limitata, in Caulonia . . . Pag. 10

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Melito Verde», società cooperativa a responsabilità limitata, in Melito di Porto Salvo Pag. 10

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Antares», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria. Pag. 10

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Astrea», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria. Pag. 11

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Corallo 82», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria. Pag. 11

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus», società cooperativa a responsabilità limitata, in Cittanova. Pag. 11

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Eufemia d'Aspromonte Pag. 12

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Jonìa», società cooperativa a responsabilità limitata, in Locri Pag. 12

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Unione Operaia», società cooperativa a responsabilità limitata, in Palmi Pag. 12

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Anna Maria», società cooperativa a responsabilità limitata, in Palmi Pag. 13

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Olmo», società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Pantaleone di S. Lorenzo Pag. 13

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «EMG 32», società cooperativa a responsabilità limitata, in Condofuri Marina Pag. 13

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «A. S. Soc. coop. servizi sociali», società cooperativa a responsabilità limitata, in Gioia Tauro Pag. 14

Ministero del tesoro

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1996, settima e ottava tranche Pag. 14

DECRETO 23 dicembre 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1997, prima e seconda tranche Pag. 15

DECRETO 23 dicembre 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1997, prima e seconda tranche Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DECRETO 30 dicembre 1996.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1997 Pag. 24

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento norme igienico-sanitarie al fabbricato rurale sito in frazione S. Maria Maddalena località «Campello» da parte del sig. Colturi Claudio. (Deliberazione n. VI/9572) Pag. 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di briglie in muratura e selciati per l'attraversamento di un corso d'acqua da parte della società «Livigno Funivie» S.p.a. (Deliberazione n. VI/10542) Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Carobbio degli Angeli dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento idraulico dell'esistente bacino di raccolta acqua e di sistemazione della strada podereale da parte della società Immobiliare Podere Montebello. (Deliberazione n. VI/10543) Pag. 39

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico di Franscia da parte della Società energia ambiente - S.r.l. (Deliberazione n. VI/13096).

Pag. 40

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una modifica all'elettrodotto a media tensione «Blesaccia» da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/13675) . . . Pag. 41

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mezzoldo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una casupola per strumentazione ottica per il controllo della diga di «Ponte dell'Acqua» da parte dell'Italcementi S.p.a. (Deliberazione n. VI/13676) Pag. 42

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio (località Prasomaso) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato esistente da parte dei signori Fumiatti Walter e Pellagrini Giovanni. (Deliberazione n. VI/13678) Pag. 43

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento e sistemazione di un fabbricato montano da parte del sig. Tognini Luigi. (Deliberazione n. VI/13678) Pag. 44

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di alcune aree ubicate nei comuni di Sernio, Lovero Valtellina, Tovo S. Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere merenti la sistemazione della viabilità consorziale da parte del consorzio interprovinciale stradale Trivigno-Mortirolo. (Deliberazione n. VI/13683) Pag. 45

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte dei signori Magro Ezio e Magro Pietro. (Deliberazione n. VI/13689).

Pag. 46

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale della strada rurale di Pesciola di parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco (Deliberazione n. VI/13695) Pag. 4

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo S. Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per allargamento e sistemazione strada agro-silvo-pastorale in località «Segno» da parte della sig.ra Nadia Visinoni. (Deliberazione n. VI/13696) Pag. 4

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una bretella di collegamento alla strada del Consorzio interprovinciale del Mortirolo da parte della sig.ra Nolo Belina Giuseppina. (Deliberazione n. VI/13697) Pag. 4

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto ad uso igienico-sanitario al servizio del nucleo montano di «Piaz» da parte del sig. Giacomelli Emilio Roberto (Deliberazione n. VI/13698) Pag. 5

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di manutenzione delle strade «Vedecc-Artegone» «Grosotto-Vedecc-Sopiane» e «Piatela-Piaz» da parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/13699) Pag. 5

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano Pag. 5

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) Pag. 5

Ministero dell'ambiente:

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Rete di raccolta acque fognarie, acque meteoriche e adeguamento impianto di depurazione Lavello» nell'ambito del programma comunitario ENVIREG Pag. 52

Revoca del finanziamento relativo all'intervento «Lavori per l'ampliamento del depuratore consortile Sud, condotte emissarie sottomarine di allontanamento, collettori costieri Taormina, collettore Taormina», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG Pag. 53

Determinazione definitiva del finanziamento dell'intervento «Potenziamento impianti di depurazione fascia costiera», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG. Pag. 53

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di una centrale idroelettrica da realizzarsi nel comune di Umbertide, località Mola Casanova, presentato dall'amministrazione comunale di Umbertide Pag. 53

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative Pag. 53

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 2 gennaio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 53

Regione Puglia: Variante al piano regolatore generale del comune di Locorotondo Pag. 54

Cassa depositi e prestiti: Determinazione della cedola relativa al periodo 1° gennaio 1997-1° luglio 1997 dei prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (Cod. 53042) e 1° gennaio 1994-2001 (Cod. 53043) a tasso variabile Pag. 54

Politecnico di Milano: Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento. Pag. 54

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente: «Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1996). Pag. 54

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996). Pag. 55

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1996). Pag. 55

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente: «Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1996). Pag. 55

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI 31 dicembre 1996. n. 672.

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.

- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «deve essere trasmessa», sono inserite le seguenti: «entro tre mesi dalla proclamazione»;

b) all'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione»;

c) all'articolo 14 è abrogato il comma 5;

d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: «Collegio», è inserita la seguente: «regionale»;

e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: «proclamato eletto».

Art. 2.

Norme transitorie

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, a depositare la dichiarazione stessa entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate, delle quali è comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma.

2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 938):

Presentato dagli onorevoli PASQUALI e LA LOGGIA l'11 luglio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 3 luglio 1996, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione in sede referente, il 17, 22 e 29 ottobre 1996.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 30 ottobre 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 6 e 7 novembre 1996 e approvato il 12 novembre 1996 in un testo unificato con gli atti numeri 1201 (CARPINELLI ed altri) e 1366 (PASQUALI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2697):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 novembre 1996, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 17 dicembre 1996 e approvato il 18 dicembre 1996.

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 (*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*). — 1.-5. (*Omissis*).

6. La dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa *entro tre mesi dalla proclamazione*, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e

servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. *Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.*

— Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 515/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 (*Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*). — 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'art. 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. (*Abrogato dalla presente legge*).

— Per il testo dell'intero art. 15 della citata legge n. 515/1993, come modificato dal presente articolo, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 515/1993, è il seguente:

«Art. 13 (*Collegio regionale di garanzia elettorale*). — 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), è il seguente:

Art. 2. — Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1)-2) (*Omissis*);

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti».

— Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 515/1993, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, è il seguente:

«Art. 15 (*Sanzioni*). — 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui ripetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'art. 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'art. 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'art. 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'art. 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'art. 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

18. Il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni».

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981».

97G0001

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1997.

Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto, in particolare, il comma 121 dell'articolo stesso, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate categorie di soggetti cui è consentito l'uso esclusivo di autovetture di servizio;

Considerato a tal fine indispensabile procedere ad una preventiva ricognizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle attuali modalità di utilizzo del parco autovetture;

Considerato, altresì, che le modalità di predisposizione della analisi tecnico-economica di cui all'art. 2, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle relative all'utilizzo temporaneo delle autovetture ed alla successiva dismissione delle stesse, nonché delle attrezzature e strutture di supporto, devono essere stabilite con apposito regolamento;

Ritenuta la necessità di garantire, nelle more di tali adempimenti, il regolare funzionamento dei servizi;

Decreta:

Articolo unico

1. Sino al compimento della ricognizione di cui alle premesse del presente decreto e, comunque, per non oltre due mesi decorrenti dalla sua pubblicazione, l'uso esclusivo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche è provvisoriamente riconosciuto alle categorie di soggetti già titolari del medesimo.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo da parte dei competenti organi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campolongo, 2 gennaio 1997

Il Presidente: PRODI

97A0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1996.

Individuazione dell'Ente Poste italiane quale intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ad applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce che l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del medesimo art. 2 è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui all'art. 1;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi del quale le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono essere svolti anche presso gli uffici postali;

Ritenuto che ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai sensi dell'art. 13, comma 1, della citata legge n. 537 del 1993 occorre includere l'Ente Poste italiane tra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ente Poste italiane, in qualità di soggetto abilitato ad effettuare le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato da esso corrisposti e ad osservare tutti gli adempimenti che il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, pone a carico degli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Accademia F. Cilea», società cooperativa a responsabilità limitata, in Bovalino.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Accademia F. Cilea», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio Caiazzo in data 20 dicembre 1985, rep. 16738, reg. soc. 1621, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8849

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Agric. ortofrut. Medmea», società cooperativa a responsabilità limitata, in Rosarno.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agric. ortofrut. Medmea», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio Bruccheri in data 3 agosto 1961, rep. 51450, reg. soc. 152, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8850

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Agro Alfa Coop Tourist», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agro Alfa Coop Tourist», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carillio in data 9 gennaio 1986, rep. 5843, reg. soc. 40/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8851

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoop Valanidi», società cooperativa a responsabilità limitata, in R. Valanidi.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina

del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agricoop Valanidi», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in R. Valanidi (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Poggio in data 19 giugno 1990, rep. 58901, reg. soc. 250/90, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8852

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Alba Nova», società cooperativa a responsabilità limitata, in Caulonia.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Alba Nova», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Santacroce in data 31 ottobre 1989, rep. 19333, reg. soc. 2242, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8853

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Melito Verde», società cooperativa a responsabilità limitata, in Melito di Porto Salvo.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Melito Verde», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Melito di Porto Salvo, costituita per rogito notaio Onorato in data 5 maggio 1980, rep. 4391, reg. soc. 78/80, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8854

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Antares», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Antares», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Poggio in data 9 maggio 1964, rep. 108983, reg. soc. 45/64, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8855

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Astrea», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Astrea», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Sergi in data 29 settembre 1977, rep. 1244, reg. soc. 108/77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8856

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Corallo 82», società cooperativa a responsabilità limitata, in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Corallo 82», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Putorti in data 26 febbraio 1982, rep. 80107, reg. soc. 62/82, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8857

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus», società cooperativa a responsabilità limitata, in Cittanova.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Domus», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cittanova, costituita per rogito notaio Pulejo in data 14 novembre 1984, rep. 2822, reg. soc. 1209, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANA

96A8858

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Eufemia d'Aspromonte.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «L'Ulivo», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Eufemia d'Aspromonte, costituita per rogito notaio Albanese in data 10 ottobre 1979, rep. 6647, reg. soc. 542, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANA

96A8859

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Jonìa», società cooperativa a responsabilità limitata, in Locri.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Jonìa», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Locri, costituita per rogito notaio Polifroni in data 9 aprile 1965, rep. 29001, reg. soc. 297, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANA

96A8860

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Unione Operaia», società cooperativa a responsabilità limitata, in Palmi.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Unione Operaia», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Egle Acone in data 29 marzo 1988, rep. 22010, reg. soc. 22/70, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8861

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Anna Maria», società cooperativa a responsabilità limitata, in Palmi.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «S. Anna Maria», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Marazzita in data 24 novembre 1965, rep. 1944, reg. soc. 196, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8862

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Olmo», società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Pantaleone di S. Lorenzo.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Olmo», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Pantaleone di S. Lorenzo, costituita per rogito notaio Onorato in data 8 marzo 1980, rep. 4318, reg. soc. 67/80, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8863

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «EMG 32», società cooperativa a responsabilità limitata, in Condofuri Marina.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «EMG 32», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Condofuri Marina, costituita per rogito notaio Autuori in data 8 novembre 1979, rep. 263, registro società 105/79, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8864

DECRETO 19 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «A. S. Soc. coop. servizi sociali», società cooperativa a responsabilità limitata, in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «A. S. Soc. coop. servizi sociali», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio Calogero in data 2 maggio 1986, rep. 2935, registro società 2935, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 19 dicembre 1996

Il direttore: LAGANÀ

96A8865

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1997;

Visti i propri decreti in data 12 e 25 novembre, 12 dicembre 1966, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del tesoro al portatore, delle durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 novembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 novembre 1996.

In ottemperanza al disposto dell'art. 10 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996, riconosciuta alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compenso per il servizio reso, viene stabilita nella misura dello 0,40 per cento.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 12 novembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto tale tranche sarà riservata agli operanti «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 12 novembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8900

DECRETO 23 dicembre 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e

ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° gennaio 1997/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° gennaio 1997/2002, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

I suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 2 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 7 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 7 gennaio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per sei giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° gennaio 1997/2000. Dette operazioni avranno inizio il 7 gennaio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà; per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1997 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8898

DECRETO 23 dicembre 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° gennaio 1997/2000, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° gennaio 1997/2000, fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli ammessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2000, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

I suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1997 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tuffo o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche

sara riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 2 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 7 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 7 gennaio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6% annuo lordo, dovuto allo Stato, per sei giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° gennaio 1997/2000. Dette operazioni avranno inizio il 7 gennaio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di

aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1997 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8599

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 30 dicembre 1996.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite dalla Corte stessa nell'adunanza del 14 e 15 luglio 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

Accertato che nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 è iscritto il capitolo 1275 «Fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti» con lo stanziamento di L. 411.205.280.000;

Vista la nota n. 209203, in data 7 novembre 1996, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di bilancio, con la quale si comunica che nel corso dell'anno 1997 il fondo iscritto al

menzionato capitolo sarà integrato dell'importo di L. 30.689.000.000 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'applicazione della legge 10 ottobre 1996, n. 525;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1997, predisposto dal segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa per L. 454.908.280.000;

Sentito il consiglio di presidenza nell'adunanza del 25-26 novembre 1996, e acquisito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 18 novembre 1996;

Decreta:

E approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1997, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, e sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Presidente: CARRONE

ALLEGATO

CORTE DEI CONTI
BILANCIO DI PREVISIONE - 1997
Parte I - Entrata - Esercizio 1997

Importi espressi in migliaia di lire

Capitolo	Denominazione	PREVISIONI 1997
	TITOLO UNICO	
	CATEGORIA I - ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	
101	<i>"Fondo per il funzionamento della Corte dei conti"</i>	441.894.280
	TOTALE CATEGORIA I	441.894.280
	CATEGORIA II - ENTRATE EVENTUALI	
201	<i>"Entrate eventuali e diverse"</i>	—
202	<i>"Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie"</i>	11.000
	TOTALE CATEGORIA II	11.000
	CATEGORIA III - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE	
301	<i>"Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1996"</i>	13.000.000
	TOTALE CATEGORIA III	13.000.000
	TOTALE ENTRATE	454.905.280

Parte II - Spesa - Esercizio 1997

Importi espressi in migliaia di lire		
Capitolo	Denominazione	Previsioni 1997
Cat. I	SPESE GENERALI E D'AMMINISTRAZIONE	
101	<i>"Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza"</i>	790.000
102	<i>"Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza"</i>	690.000
	Tot. Cat. I	1.480.000
Cat. II	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
201	<i>"Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura"</i>	156.000.000
204	<i>"Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo"</i>	202.000.000
207	<i>"Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente"</i>	3.460.000
208	<i>"Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente"</i>	733.00

		Importi espressi in migliaia di lire
Capitolo	Denominazione	Previsioni 1997
209	<i>"Compenso per lavoro straordinario previsto dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734"</i>	950.000
210	<i>"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi"</i>	8.910.000
211	<i>"Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D.P.C.M. 13 aprile 1984 e dall'art. 2 della legge 17 aprile 1984, n. 79, per il personale dirigente"</i>	5.000
212	<i>"Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D. P. C. M. 13 aprile 1984 per il personale amministrativo non dirigente"</i>	p. m.
213	<i>"Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti"</i>	35.000
214	<i>"Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale"</i>	1.342.000
215	<i>"Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale"</i>	4.750.000

		Importi espressi in migliaia di lire
	Capitolo Denominazione	Previsioni 1997
216	<i>"Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale di magistratura"</i>	300.000
217	<i>"Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale amministrativo"</i>	20.000
218	<i>"Somme dovute per ritenute previdenziali ed assistenziali"</i>	p. m.
219	<i>"Spesa per l'erogazione dei buoni pasto"</i>	1.774.000
TOT. CAT. II		380.279.000
Cat. III	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	
301	<i>"Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Indennità di licenziamento. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio"</i>	50.000
TOT. CAT. III		50.000

		Importi espressi in migliaia di lire
	Capitolo Denominazione	Previsioni 1997
Cat. IV	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
401	<i>"Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione"</i>	60.000
402	<i>"Spese per accertamenti sanitari"</i>	40.000
403	<i>"Spese per cure, ricoveri e protesi"</i>	15.000
404	<i>"Spese per il funzionamento e manutenzione della Biblioteca; per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni"</i>	360.000
405	<i>"Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate"</i>	176.000
406	<i>"Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per le esigenze degli uffici aventi sede nella Capitale"</i>	65.000
407	<i>"Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per gli uffici regionali e distaccati"</i>	80.000

		Importi espressi in migliaia di lire
Capitolo	Denominazione	Previsioni 1997
408	<i>"Fitto locali ed oneri accessori"</i>	8.500.000
409	<i>"Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale"</i>	4.600.000
410	<i>"Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati"</i>	2.400.000
411	<i>"Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale; per l'acquisto di materiale cartaceo, di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonchè per trasporti e facchinaggi"</i>	2.000.000
412	<i>"Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati; per l'acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonchè per trasporti e facchinaggi e rilegatura di atti e pubblicazioni varie"</i>	1.900.000
413	<i>"Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici aventi sede nella Capitale"</i>	800.000

		Importi espressi in migliaia di lire
Capitolo	Denominazione	Previsioni 1997
414	<i>"Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici regionali e distaccati"</i>	770.000
415	<i>"Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed altre apparecchiature per gli uffici aventi sede nella Capitale"</i>	2.600.000
416	<i>"Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed altre apparecchiature per gli uffici regionali e distaccati"</i>	1.600.000
417	<i>"Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici aventi sede nella Capitale"</i>	2.000.000
418	<i>"Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati"</i>	600.000
419	<i>"Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici aventi sede nella Capitale"</i>	3.500.000
420	<i>"Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati"</i>	1.500.000

		Importi espressi in migliaia di lire
Capitolo	Denominazione	Previsioni 1997
421	<i>"Spese per acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, nonchè per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati"</i>	420.000
422	<i>"Spese per consulenze tecniche, installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali della Corte dei conti (Controllo - Referto; Sezione Enti locali; Procure e Giurisdizione), comprese quelle di telefonia, nonchè per la locazione, acquisto e manutenzione delle apparecchiature necessarie al funzionamento di detti sistemi"</i>	33.000.000
424	<i>"Spese per acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature per il Centro Fotolitografico, nonchè per l'acquisto di materiale di facile consumo, compreso quello cartaceo"</i>	750.000
425	<i>"Spese inerenti alla fornitura di uniformi al personale ausiliario, nonchè per l'acquisto di toghe per il personale di cancelleria e di camici ed altri indumenti di lavoro per il personale addetto ai servizi tecnici"</i>	100.000
426	<i>"Spese postali e telegrafiche degli uffici aventi sede nella Capitale"</i>	100.000
427	<i>"Spese postali e telegrafiche degli uffici regionali e distaccati"</i>	50.000

Importi espressi in migliaia di lire

	Capitolo Denominazione	Previsioni 1997
428	<i>"Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizioni di copie di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonchè per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)"</i>	600.000
429	<i>"Spese inerenti a forniture di libri, riviste, pubblicazioni, stampati, ed altro materiale tipografico da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nonchè per l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale e per la rilegatura di atti e pubblicazioni varie"</i>	1.500.000
430	<i>"Spese per stampati a rigoroso rendiconto, per contrassegni, placche e distintivi metallici, timbri metallici con stemma della Repubblica, per schede elettorali ed altri stampati necessari per le elezioni interne all'Istituto"</i>	50.000
431	<i>"Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonchè per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni"</i>	500.000
432	<i>"Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonchè per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati"</i>	50.000

Importi espressi in migliaia di lire		
	Capitolo Denominazione	Previsioni 1997
433	<i>"Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri ed organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di Paesi esteri"</i>	30.000
434	<i>"Spese di rappresentanza"</i>	45.000
435	<i>"Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti"</i>	p. m.
436	<i>"Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione"</i>	p. m.
437	<i>"Spese per elezioni del Consiglio di presidenza e per altre elezioni interne previste da particolari disposizioni"</i>	p. m.
Tot. Cat. IV		70.761.000
Cat. V	TRASFERIMENTI	
501	<i>"Provvidenze a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie"</i>	80.000

Importi espressi in migliaia di lire

Capitolo	Denominazione	Previsioni 1997
502	<i>"Equo indennizzo al personale dipendente per la perdita della integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio"</i>	200.000
503	<i>"Contributi per il funzionamento dell'organismo di gestione dei Servizi Sociali previsto dall' articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44"</i>	p. m.
Tot. Cat. V		280.000
Cat. VI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	
601	<i>"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonchè per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale in quiescenza"</i>	400.000
602	<i>Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie"</i>	11.000
603	<i>"Fondo riserva per le spese impreviste"</i>	1.494.280
604	<i>"Spese per l'esecuzione di sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonchè per transazioni inerenti ai ricorsi presentati presso la stessa Corte"</i>	150.000
Tot. Cat. VI		2.055.280

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 1997

Importi espressi in migliaia di lire

CATEGORIE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 1997
I	SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE	1.499.000
II	SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	380.279.000 ^(*)
III	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	50.000
IV	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	70.761.000
V	TRASFERIMENTI	280.000
VI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	2.055.280
TOTALI	TOTALE	454.905.280

(*) di cui lire 95.889.387.000 per oneri a carico dell'Amministrazione

96A8883

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1°
marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento norme igienico-sanitarie al fabbricato rurale sito in frazione S. Maria Maddalena località «Campello» da parte del sig. Colturi Claudio. (Deliberazione n. VI/9572).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza del sig. Colturi Claudio per lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento norme igienico-sanitarie al fabbricato rurale sito in fraz. S. Maria Maddalena loc. «Campello»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 44 foglio 36 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento norme igienico-sanitarie al fabbricato rurale sito in fraz. S. Maria Maddalena loc. «Campello» da parte del sig. Colturi Claudio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 1° marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8869

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22
marzo 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di briglie in muratura e selciati per l'attraversamento di un corso d'acqua da parte della società «Livigno Funivie» S.p.a. (Deliberazione n. VI/10542).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 settembre 1995 è pervenuta l'istanza della società Livigno Funivie S.p.a. per la realizzazione di briglie in muratura e selciati per l'attraversamento di un corso d'acqua;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mapp. 5 (parte) foglio 37 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di briglie in muratura e selciati sul torrente Rin de Borch in loc. Blesaccia per l'attraversamento di un corso d'acqua da parte della Società Livigno Funivie S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8868

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Carobbio degli Angeli dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento idraulico dell'esistente bacino di raccolta acqua e di sistemazione della strada podereale da parte della società Immobiliare Podere Montebello. (Deliberazione n. VI/10543).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 novembre 1995 è pervenuta l'istanza della società Immobiliare Podere Montebello per le opere di adeguamento idraulico dell'esistente bacino di raccolta acqua e di sistemazione della strada podereale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo), mappali 1047, 541, 515, 542, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento idraulico dell'esistente bacino di raccolta acqua e di sistemazione della strada podereale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico di Franscia da parte della Società energia ambiente - S.r.l. (Deliberazione n. VI/13096).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 novembre 1994 è pervenuta l'istanza della società Energia Ambiente - S.r.l. per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico di Franscia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze

assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 26, 27, 28, 54, 55, 56, 57, 544, 545, 66, 678, 304, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico di Franscia da parte della società Energia Ambiente - S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 17 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8882

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una modifica all'elettrodotto a media tensione «Blesaccia» da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/13675).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza della società ENEL S.p.a. per la modifica dell'elettrodotto a media tensione «Blesaccia»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dai prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio 37, mappale 5 esclusivamente per la parte interessata dalle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di modifica dell'elettrodotto a media tensione «Blesaccia» da parte dell'ENEL - S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mezzoldo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una casupola per strumentazione ottica per il controllo della diga di «Ponte dell'Acqua» da parte dell'Italcementi S.p.a. (Deliberazione n. VI/13676).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza di Italcementi S.p.a. per la costruzione casupola per strumentazione ottica per controllo della diga di «Ponte dell'Acqua»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mezzoldo, mappale 243 dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di casupola per strumentazione ottica per controllo della diga di «Ponte dell'Acqua» da parte di Italcementi S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio (località Prasmaso) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato esistente da parte dei signori Fumiatti Walter e Pellegrini Giovanni. (Deliberazione n. VI/13677).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza dei signori Fumiatti Walter e Pellegrini Giovanni per la ristrutturazione fabbricato esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), mappale 64, foglio 2, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato esistente da parte dei signori Fumiatti Walter e Pellegrini Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento e sistemazione di un fabbricato montano da parte del sig. Tognini Luigi. (Deliberazione n. VI/13678).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza del signor Tognini Luigi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame; in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), mapp. 322, foglio 78, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione ampliamento e sistemazione fabbricato montano da parte del sig. Tognini Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8874

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di alcune aree ubicate nei comuni di Sernio, Lovero Valtellino, Tovo S. Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere inerenti la sistemazione della viabilità consorziale da parte del consorzio interprovinciale stradale Trivigno-Mortirolo. (Deliberazione n. VI/13683).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 novembre 1995 è pervenuta l'istanza del consorzio interprovinciale stradale di Trivigno-Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Sernio, Lovero Valtellino, Tovo S. Agata (Sondrio) e precisamente, mappali 405, 383, 384, foglio 18 comune di Sernio, mappale 98, 59, foglio 29 comune di Lovero Valtellino, mappale 112, 102 foglio 16, mappale 20, 18 foglio 17 comune di Tovo S. Agata (Sondrio), relativamente alle sole parti interessate dalle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere inerenti la sistemazione della viabilità consorziale da parte del consorzio interprovinciale stradale Trevigno-Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, della presente deliberazione l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8875

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte dei signori Magro Ezio e Magro Pietro. (Deliberazione n. VI/13689).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 settembre 1995 è pervenuta l'istanza dei signori Magro Ezio, e Magro Pietro per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), mapp. 182, 184, foglio 72, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte dei signori Magro Ezio e Magro Pietro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8876

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale della strada rurale di Pesciola da parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/13695).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco per lavori di adeguamento funzionale della strada rurale di Pesciola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze

assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 40, foglio 14, mappali 109, 145, 147, 148, 149, 150, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 238, 241, 242, 243, 246, 247, 320, 323, 324, 325, 330, 332, 345, 350, 352, foglio 15 a quota superiore a m. 1.250 s.l.m. (per la parte relativa all'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale della strada rurale di Pesciola da parte del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo S. Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per allargamento e sistemazione strada agro-silvo-pastorale in località «Segn» da parte della sig.ra Nadia Visinoni. (Deliberazione n. VI/13696).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza della signora Nadia Visinoni, per allargamento e sistemazione strada agro-silvo-pastorale in località «Segn»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo S. Agata (Sondrio), mappali 20, 22, 25, 26, 656, 657, foglio 15 (relativamente alla parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per allargamento e sistemazione strada agro-silvo-pastorale in località «Segn» da parte della signora Nadia Visinoni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

10112

Il segretario: MIGLIO

96A8878

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
maggio 1996.**

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una bretella di collegamento alla strada del Consorzio interprovinciale del Mortirolo da parte della sig.ra Nolo Belina Giuseppina. (Deliberazione n. VI/13697).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° dicembre 1995 è pervenuta l'istanza della signora Nolo Belina Giuseppina per la realizzazione di una bretella di collegamento alla strada del Consorzio interprovinciale del Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata:

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali 226, 525, 225, 224, 519, 359, 358, 221, 292, 278, foglio 45 per la sola parte interessata dell'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una bretella di collegamento alla strada del consorzio interprovinciale del Mortirolo da parte della signora Nolo Belina Giuseppina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A8879

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto ad uso igienico-sanitario al servizio del nucleo montano di «Piaz» da parte del sig. Giacomelli Emilio Roberto. (Deliberazione n. VI/13698).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del signor Giacomelli Emilio Roberto per la realizzazione di un acquedotto ad uso igienico-sanitario al servizio del nucleo montano di «Piaz»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze

assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali 3, 4, 30, 40, foglio 14, mappali 214, 216, 218, 217, 219, 221, 220, 222, 318, 319, 329, 325, 335, 334, 342, 336, 337, 338, 341, 347, 346, 345, 332, 333, foglio 15, mappali 135, 137, 18, 76, 357, 77, 78, 81, 80, 113, 131, 133, 136, 135, 137, 138, 140, foglio 17 (relativamente alla parte interessata dell'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto ad uso igienico-sanitario al servizio del nucleo montano di «Piaz» da parte del signor Giacomelli Emilio Roberto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario **MIGLIO**

96A8880

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di manutenzione delle strade «Vedecc-Arteggione», «Grosotto-Vedecc-Sopiane» e «Piatela-Piaz» da parte del consorzio strade sponda destra torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/13699).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del signor Trinca Colonel Sergio, in qualità di presidente del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco per la realizzazione di interventi di manutenzione delle strade «Vedecc-Arteggione», «Grosotto-Vedecc-Sopiane», «Piatela-Piaz»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali numeri 31, 45, foglio n. 16 e mappali numeri 309, 310, 314, 395, 398, 43, 44, 109, foglio n. 15, relativamente alle parti interessate dagli interventi, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di manutenzione delle strade «Vedecc-Arteggione», «Grosotto-Vedecc-Sopiane» e «Piatela-Piaz» da parte del Consorzio strade sponda destra torrente Roasco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 67 del 10 dicembre 1996

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale **RANIDIL 75** alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie sud S.r.l., via Campo di Pile, L'Aquila, su licenza: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Glaxo Wellcome S.A., sito in Poligono Industrial Allen de Duero (parcelas 60-62), Aranda de Duero Burgos - Spagna oppure presso lo stabilimento Glaxo Operations U.K. Ltd sito in Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 ODJ - Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

RANIDIL 75 - 5 compresse da 75 mg;
A.I.C. n. 024447157 (in base 10) 0RB250 (in base 32);
Classe: C.

RANIDIL 75 - 10 compresse da 75 mg;
A.I.C. n. 024447169 (in base 10) 0RB261 (in base 32);
Classe: C.

Composizione: principio attivo: ranitidina cloridrato. Eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, melilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171), triacetina, ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'indigestione da iperacidità e pirosi gastrica.

E approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/92).

La presente autorizzazione ha la validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE.

E subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8837

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 953 del 16 dicembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Astra farmaceutici S.p.a., con sede in via Degli Artigianelli, 10 Milano, codice fiscale 07968910153.

Specialità: SEK1:

024427015 - 20 confetti 10 mg;

024427027 - «BB» 20 tav. mastic. 4,4 mg;

024427039 - «BB» 60 tav. mastic. 4,4 mg;

024427041 - sciroppo 200 ml;

024427054 - gocce flac. 25 ml sospensione,

è ora trasferita alla società: Zambonat Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, codice fiscale 03804220154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1023 del 18 novembre 1996

Società I.B.N. S.r.l., via Cavour, 11 - 20122 Comacchio (Ferrara).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Foletto S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, ha modificato la propria ragione sociale in I.B.N. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11, codice fiscale 10168120151.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8806

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Rete di raccolta acque fognarie, acque meteoriche e adeguamento impianto di depurazione Lavello» nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento «Rete di raccolta acque fognarie, acque meteoriche e adeguamento impianto di depurazione Lavello», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 2.322.773.000.

96A8835

Revoca del finanziamento relativo all'intervento «Lavori per l'ampliamento del depuratore consortile Sud, condotte emissarie sottomarine di allontanamento, collettori costieri Taormina, collettore Taormina», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1996, il finanziamento relativo all'intervento «Lavori per l'ampliamento del depuratore consortile Sud, condotte emissarie sottomarine di allontanamento, collettori costieri Taormina, collettore Taormina», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, per un importo di lire 13.000 milioni, è revocato.

96A8886

Determinazione definitiva del finanziamento, dell'intervento «Potenziamento impianti di depurazione fascia costiera», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 per l'intervento «Potenziamento impianti di depurazione fascia costiera», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 2.290.000.000.

96A8887

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di una centrale idroelettrica da realizzarsi nel comune di Umbertide, località Mola Casanova, presentato dall'amministrazione comunale di Umbertide.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 10 dicembre 1996, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla centrale idroelettrica da realizzarsi nel comune di Umbertide, località Mola Casanova, presentato dall'amministrazione comunale di Umbertide.

96A8888

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «L'Alternativa Possibile» con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita il 18 gennaio 1982 per rogito notaio dott. Giuliana Raja ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Bruno Mardegan nato a Monselice (Padova) il 1° gennaio 1927.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Progetto 83» con sede in Noicottaro (Bari), costituita il 24 novembre 1983 per rogito notaio Giuseppe Susca ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giuseppe D'Alessandro nato a Bari il 10 gennaio 1950.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, i poteri conferiti al rag. Floris Stefano, commissario governativo della società cooperativa «M. Murenu» con sede in Macomer (Nuoro), sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Gemma» con sede in Napoli, costituita l'11 febbraio 1965 per rogito notaio Nicola Margarita ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Mario Renino nato a Napoli il 18 giugno 1931.

96A8889

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 gennaio 1997

Dollaro USA	1520,50
ECU	1899,86
Marco tedesco	983,19
Franco francese	291,61
Lira sterlina	2589,72
Fiorino olandese	876,07
Franco belga	47,721
Peseta spagnola	11,664
Corona danese	257,06
Lira irlandese	2558,85
Dracma greca	6,193
Escudo portoghese	9,776
Dollaro canadese	1109,21
Yen giapponese	13,138
Franco svizzero	1129,22
Scellino austriaco	139,74
Corona norvegese	237,52
Corona svedese	221,24
Marco finlandese	328,33
Dollaro australiano	1204,54

97A0023

REGIONE PUGLIA**Variante al piano regolatore generale
del comune di Locorotondo**

La giunta della regione Puglia con atto n. 5048 del 29 ottobre 1996, in esecuzione a norma di legge, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, ha deliberato l'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Locorotondo (Bari), concernente la costruzione di un parcheggio in contrada S. Marco.
96A8890

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° gennaio 1997-1° luglio 1997 dei prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (Cod. 53042) e 1° gennaio 1994-2001 (Cod. 53043) a tasso variabile.

Si rende noto che, per il periodo 1° gennaio 1997 - 1° luglio 1997, il tasso di interesse semestrale lordo relativo ai prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (cod. 53042) e «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-2001» (cod. 53043) a tasso variabile emessi dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 349136 del 26 settembre 1994, nella misura del 3,85%.

96A8946

POLITECNICO DI MILANO**Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo
da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18; del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34; della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3 terzo comma, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare A04B alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al rettore del Politecnico di Milano entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del ricercatore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A8891

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente: «Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 1, lettera c), quattordicesimo rigo, riportato a pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3», devono intendersi aggiunte le seguenti: «di soluzione acquosa al 25 per cento in peso.»;

all'art. 1, comma 3, quattordicesimo, ventunesimo e ventisettesimo rigo, a pag. 7 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... con l'alcolometro *Tralles*, ...», leggasi: «... con l'alcolometro, ...»;

all'art. 1, comma 6, nono rigo, riportato a pag. 8 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... rilevata con l'alcolometro *Tralles*.», leggasi: «... rilevata con l'alcolometro.»;

all'art. 1, comma 12, nono e venticinquesimo rigo, a pag. 9 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... gradazione rilevata con l'alcolometro *Tralles* ...», leggasi: «... gradazione rilevata con l'alcolometro ...».

96A8948

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, riguardante il decreto n. 142 del 7 ottobre 1996, concernente il prodotto per uso veterinario Luteogestin Lugaresi della società Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna), a pag. 28, prima colonna, dove è scritto: «I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, ...», leggasi: «I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso, ...».

96A8681

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, riguardante il decreto n. 166 del 18 ottobre 1996, concernente la specialità medicinale per uso veterinario Flumquick, a pag. 25, prima colonna, alla voce nuovo titolare A.I.C., dove è scritto: «Santé Nutrition Animale di Libourne Cedex (Francia)», ...», leggasi: «Sanofi Santé Nutrition Animale di Libourne Cedex (Francia), ...».

96A8682

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente: «Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 2, secondo rigo, riportato a pag. 7 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «... effettuata aggiungendo», si deve intendere apposta una virgola;

all'art. 2, comma 9, ventottesimo rigo, riportato alla pag. 10 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «... norma del prodotto ...», il punto e virgola deve essere sostituito con una virgola;

all'art. 4, comma 2, ventitreesimo rigo, riportato a pag. 11 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... dell'attestazione dell'UTF ...», leggasi: «... dell'attestazione dell'UTF ...»;

nella rubrica dell'art. 9, primo rigo, alla pag. 12 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «Impiego di alcole per analisi» deve essere apposta una virgola.

96A8949

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 9 7 *